

I.R.P.E.T.

Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

Oggetto: Protezione dei dati personali

Adozione disciplinari interni relativi alla sicurezza informatica e alla protezione dei dati personali.

CIG: n.p.

CUP: n.p.

IL DIRETTORE

Vista la legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 “Ordinamento dell’IRPET” e successive modifiche ed integrazioni, istitutiva dell’Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana (in seguito IRPET), quale ente di consulenza sia per la Giunta che per il Consiglio regionale per lo svolgimento di compiti di studio e ricerca in materia di programmazione;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – GDPR);

Visto il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n°. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come da ultimo modificato dal D.lgs. 101/2018, che garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali e della dignità dei soggetti a cui si riferiscono i dati, imponendo l’adozione di misure di sicurezza che riducano il rischio informatico e consentano un efficace controllo sull’utilizzo e la conservazione dei dati

Richiamate:

- la Circolare dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) del 18 aprile 2017, n.2 “Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni. (Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 1° agosto 2015)”
- le “Linee guida del Garante per posta elettronica e internet” emesse dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali il 1 marzo 2007
- le raccomandazioni del Cert-PA di AgID per la sicurezza dello smart working 17 marzo 2020
- le disposizioni dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali “Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema - 27 novembre 2008” e ss.mm.ii.

Visti il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013) ed il Codice di comportamento dei dipendenti di IRPET approvato con [“determinazione del Direttore n.42 del 30.09.2019”](#)

Richiamate le proprie determinazioni:

- n. 40 del 23/09/2019 recante “Approvazione documento "Data Protection Policy di IRPET – Modello organizzativo”, con cui è stato definito il modello organizzativo data protection della struttura di IRPET per la compliance al regolamento europeo 2016/679 (GDPR);
- n. 41 del 27/09/2019 recante “Adozione Data Protection Policy – Linee guida di Regione Toscana”, avente ad oggetto il recepimento delle linee guida per l’attuazione dei processi GDPR di Regione Toscana di cui al decreto dirigenziale regionale n. 7677 del 17/05/2019 in merito alla revisione dei processi e dei comportamenti organizzativi nel rispetto dei principi fondamentali

della data protection by design e by default, dell'accountability a tutela dei diritti e delle libertà delle persone;

- n. 38 del 07/07/2020 di ultima "Nomina del responsabile della Protezione dei dati Personali (RPD) - Data Protection Officer (DPO) ai sensi dell'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679"

Dato atto che l'ente mette a disposizione del proprio personale e di eventuali collaboratori esterni i seguenti strumenti di lavoro, in funzione del loro ruolo e delle esigenze lavorative, quali a titolo esemplificativo:

- strumenti di informatica individuale, quali personal computer e relativi accessori, scanner ecc.
- apparati e servizi condivisi (posta elettronica, internet, stampanti di rete sistemi di condivisione file, server, apparati di rete ecc.)
- programmi di produttività individuale e procedure gestionali
- applicativi specialistici per elaborazioni statistiche, programmazione e gestione di banche dati

Considerato che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad assicurare il corretto impiego degli strumenti ICT e degli altri applicativi e sistemi, definendone le modalità di utilizzo nell'organizzazione delle attività, al fine di garantire la sicurezza, la disponibilità e l'integrità dei sistemi nonché di assicurare l'adozione di comportamenti conformi alla normativa vigente nell'espletamento della prestazione lavorativa

Ritenuto opportuno, quindi, individuare un'appropriata regolamentazione in merito all'utilizzo dei sistemi informatici/applicativi/banche dati sia da parte di tutto il personale che dei soggetti nominati amministratori di sistema ovvero autorizzati al trattamento di dati personali,

Dato atto che pertanto sono stati elaborati i seguenti disciplinari interni, così individuati:

- Disciplinare tecnico amministratori di sistema:** regola l'attività degli amministratori di sistema dell'ente, per tutti quei trattamenti/servizi con utilizzo di strumenti IT che IRPET opera in completa autonomia operativa come 'Titolare', fornendo inoltre indicazioni per le ipotesi in cui l'ente si avvale di un soggetto esterno, Responsabile, per la loro erogazione o gestione (allegato A)
- Disciplinare Sicurezza Informatica - uso di internet, gestione posta elettronica e altri strumenti informatici:** illustra le norme generali di utilizzo di tali risorse informatiche che il personale e i collaboratori devono rispettare al fine di mitigare i rischi che un uso improprio degli stessi può determinare alla sicurezza del patrimonio informativo e all'immagine dell'Ente (allegato B)
- Disciplinare credenziali:** disciplina i criteri e i comportamenti cui gli amministratori di sistema devono attenersi nella gestione del ciclo di vita delle credenziali di accesso ai vari sistemi e risorse messe a disposizione dall'Ente, nel rispetto anche della tutela ed integrità dei dati personali (allegato C)
- Disciplinare di comportamento- Istruzioni per gli autorizzati al trattamento dei dati:** risponde alle indicazioni del Regolamento europeo sulla protezione dei dati 2016/679 (GDPR) che richiedono che qualsiasi persona "autorizzata al trattamento dei dati personali" sia debitamente informata ed istruita al fine di mettere in atto comportamenti che assicurino l'adeguato livello di sicurezza e riservatezza commisurato al "valore del dato" e ai conseguenti rischi nello svolgimento delle attività di competenza (allegato D)

Ritenuto di dover procedere all'approvazione dei medesimi disciplinari nei documenti allegati al presente atto e parti integranti ed essenziali del medesimo e a darne la massima diffusione portandoli altresì a conoscenza di tutti i dirigenti e dipendenti dell'IRPET, nonché, se previsto, dei collaboratori esterni, mediante, ove opportuno, apposita pubblicazione sul sito web istituzionale ovvero con qualunque altro mezzo ritenuto idoneo a darne adeguata informazione;

Rilevata la propria competenza ad assumere il presente atto, ai sensi di quanto disposto all'articolo 9bis, comma 2, lett. e) della Legge regionale n. 59/1996, e successive modifiche ed integrazioni,

recante l'ordinamento dell'IRPET, ed all'articolo 10, comma 1, lett. r), del vigente regolamento di organizzazione dell'IRPET;

Dato atto che il presente provvedimento non è sottoposto al controllo di regolarità contabile

DETERMINA

1. di adottare, con le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente riportate, i seguenti disciplinari interni:
 - a. *Disciplinare tecnico amministratori di sistema* (allegato A)
 - b. *Disciplinare Sicurezza Informatica - uso di internet, gestione posta elettronica e altri strumenti informatici* (allegato B)
 - c. *Disciplinare credenziali* (allegato C)
 - d. *Disciplinare di comportamento- Istruzioni per gli autorizzati al trattamento dei dati* (allegato D)nei documenti allegati al presente provvedimento, parti integranti e sostanziali del medesimo;
2. di darne la massima diffusione portando gli stessi disciplinari a conoscenza di tutti i dirigenti e dipendenti di IRPET nonché di eventuali collaboratori esterni, mediante, ove opportuno, apposita pubblicazione sul sito web istituzionale ovvero con qualunque altro mezzo ritenuto idoneo a darne adeguata informazione.